



Repubblica Italiana
 In Nome del Popolo Italiano
 La Corte di Appello di Genova
 Sezione Prima Civile
 composta dai Magistrati

Dott. M. Teresa Bonavia - Presidente
 Dott. Isabella Silva - Consigliere rel.
 Dott. Alberto Cardino - Consigliere
 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 752/2011 del R.G.

tra

- nato a _____, rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____
 del Foro di _____ ed _____ del Foro di _____ ed
 elettivamente domiciliato presso la studio di quest'ultimo, in _____

APPELLANTE

E

S.R.L. _____ (S.R.L.) con sede in _____
 _____, rappresentata e difesa dagli Avv.ti _____ e _____ del Foro
 di _____ e _____ del Foro di _____, ed elettivamente domiciliata presso
 lo studio di quest'ultimo in _____, Via _____ come da mandato in atti

lg

APPELLATA

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE :

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis:
 in totale riforma della sentenza. 625 /10 R.S. resa il 9/12/2010 dal Tribunale di
 Sanremo, sezione societaria, nella causa n. 783/2007 R.G. promossa da
 _____ contro _____ s.r.l.; previo occorrendo licenziamento di una
 consulenza tecnica nei termini previsti dall'articolo 2473 , III c., del codice civile;
 previa altresì valutazione del valore di mercato della _____ S.r.l.
 al 28/9/06, in esso compresa ogni pertinente partita economica e finanziaria ed ogni
 ragione di credito o di debito, quand'anche non apparente o correttamente

SENT. N° 165

2015-2-2015

2015

28-1-15

Cron. 253/15

Exp. 186/15

Oggetto: RAPPORTI SOCIETARI



contabilizzata, previo occorrendo ogni accertamento del caso, con particolare riferimento al diritto di di recedere ad nutum da detta società, condannare la medesima S.r.l. al rimborso della partecipazione societaria di in essa goduta, pari al 10% del valore dell'intera compagine sociale.
Vinte le spese dei due gradi di giudizio."

PER L'APPELLATA:

S.R.L.

"Voglia l' Ecc.ma Corte d'Appello adita , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria anche costitutiva, sia di rito sia di merito, e integralmente considerate, occorrendo, tutte le conclusioni, le domande subordinate e le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado da questa difesa, anche se non espressamente esaminate e/o accolte in prime cure (da intendersi, per quanto occorrer possa, quivi trascritte), così giudicare:

in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria di accertamento della legittimità del recesso del signor da

S.r.l. in quanto domanda nuova formulata per la prima volta solo in grado d'appello, ed in relazione alla quale questa difesa dichiara di non accettare il contraddittorio;

-nel merito: respingere tutte le domande formulate dal signor in quanto infondate sia in fatto, sia in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
-in ogni caso: condannare il signor alla rifusione del compenso, oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

ha convenuto in giudizio la s.r.l. esponendo:

-che egli era titolare di una quota del 10% della società che era stata costituita con termine di durata fissato al 31/12/2050;

-che, per ragioni che non specificava, intendeva recedere dalla società anticipatamente e aveva quindi dato comunicazione del suo intento con lettera raccomandata del 26 settembre 2006;



-che la società non aveva riscontrato in alcun modo la sua istanza né aveva provveduto a liquidare la sua quota;

-che egli aveva diritto di recedere in quanto, stante l'eccessiva previsione di durata del vincolo societario, la situazione doveva essere equiparata, ai fini del diritto di recesso, a quella contemplata dall'art. 2473, c.2, c.c.;

chiedeva che il Tribunale, accertato il valore della sua quota, condannasse la convenuta a rimborsarla.

Si costituiva la _____ eccependo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attrice in quanto:

--l'articolo 39 dello statuto societario prevedeva che le controversie sorte...fossero deferite al giudizio di un collegio di arbitri,

--l'articolo 2473, 3° c., c.c. attribuisce al Tribunale unicamente il potere, in caso di disaccordo sul valore della partecipazione del socio, di nominare un esperto arbitratore, ma non quello di determinare il valore della quota.

Il Tribunale, decideva la causa recependo le argomentazioni difensive della società convenuta e affermava che la richiesta di liquidazione della quota presupponeva l'accertamento della legittimità del recesso, che non era stata richiesta dall'attore, e, comunque che non esisteva la possibilità di recedere poiché la società aveva una durata determinata.

Dichiarava poi inammissibile la domanda di accertamento del valore della quota, sostenendo che l'articolo 2473 cc attribuiva al Tribunale unicamente il potere di nominare un perito estimatore.

Il _____ ha impugnato la sentenza adducendo i seguenti motivi:

- a) Il Tribunale aveva errato nell'interpretare la sua domanda in quanto l'accertamento della legittimità del suo recesso costituiva il presupposto della domanda di condanna della società al rimborso della sua quota;



intende perseguire, possa essere, sia pure indicativamente, determinato.

Laddove invece, nel caso dell'impossibilità della determinazione prevalgono ragioni di perpetuità del progetto o limiti di individuazione prognostica dello spazio temporale necessario e/o programmato. In tale quadro di riferimento generale è evidente che una data oltremodo lontana nel tempo ha, almeno di norma, l'effetto di far perdere qualsiasi possibilità di ricostruire l'effettiva volontà delle parti circa l'opzione fra una durata a tempo determinato o indeterminato della società. Cosicché tale indicazione si risolve o in un mero esercizio delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato. Evidente in quest'ultimo caso la necessità di un intervento correttivo dell'interprete che garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal legislatore al socio in una società che non preveda una determinazione del tempo della sua durata.

11. Inoltre va registrato l'orientamento del legislatore della riforma del diritto societario che è consistito nel potenziare il diritto di recesso, specificamente nella forma della s.r.l., i cui dati distintivi sono frequentemente la ristrettezza della compagine societaria, il carattere familiare dell'investimento e, spesso, della gestione, la non ascrivibilità al modello della società aperta e, quindi, la non facile trasferibilità a terzi dell'investimento effettuato dai soci. Se il legislatore della riforma ha, da un lato, voluto semplificare la



gestione e l'esercizio dell'impresa affidata alla s.r.l., differenziandone maggiormente i connotati rispetto a quelli della s.p.a., per altro verso ha voluto tutelare i soci di minoranza favorendo l'accessibilità al recesso come contropartita delle ampie facoltà attribuite al controllo da parte dei soci di maggioranza. Le esigenze di tutela dei soci di minoranza risultano quindi rafforzate per quanto concerne la possibilità di recedere da un investimento che non si riferisce più ai connotati essenziali dell'impresa selezionata dall'investitore. In questo contesto la previsione di poter recedere ad nutum dalla società in ragione della indeterminatezza della sua durata costituisce un profilo di affidamento che il legislatore ha voluto tutelare e che non può essere limitato se non in presenza di un chiaro indicatore della riferibilità del termine finale di vita della società ad un orizzonte razionalmente collegato al progetto imprenditoriale che ne costituisce l'oggetto..."

Il parametro cui fare riferimento nel valutare l'esistenza della possibilità di recesso del socio è dunque quello dell'esistenza di un progetto societario la cui realizzazione implichi una durata prestabilita; se così non è, se cioè la durata della società è stata fissata con particolare ampiezza solo per darle una prospettiva di affidabilità e una sua credibilità, deve essere consentito al socio di recedere anticipatamente.

Nella specie risulta che _____ era sostanzialmente una società di costruzioni che operava nel settore edile, e dunque la sua durata non era implicitamente ancorata alla realizzazione di un determinato obiettivo, ma solo al funzionale svolgimento di un'attività d'impresa.

Di conseguenza non può essere negato il diritto del socio _____ di esercitare l'eccezione.



Non è poi condivisibile la tesi del Tribunale che ha ritenuto inammissibile la domanda di accertamento del valore della quota. Il fatto che l'articolo 2473 c.c. preveda, nei casi in cui sorga l'esigenza di accertare il valore della quota di un socio, la possibilità di un procedimento di volontaria giurisdizione, consistente nella nomina di un perito estimatore per determinare il valore della quota societaria, non esclude che, qualora l'esigenza sorga nell'ambito di un più ampio giudizio, l'accertamento possa essere svolto in sede contenziosa tramite l'espletamento di una consulenza tecnica.

La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo per potere espletare un'indagine peritale in tal senso.

P.Q.M.

La Corte d'Appello
Sezione I Civile


Definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Sanremo n.625 del 7-9/12/2010, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione,

in riforma della sentenza impugnata, dichiara che _____ ha legittimamente esercitato in data 26/9/2006 il recesso dalla s.r.l. _____ e,

conseguentemente, condanna la _____ s.r.l. ad essa subentrata a corrispondere al _____ il controvalore della sua quota per la cui quantificazione ordina rimettersi la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 28/1/2014

Il Consigliere Estensore

(D.ssa I. Silva)


Il Presidente

(Dott.ssa M. I. Bonavia)


COSTANZA
Deposito in Cancelleria
FEB, 2015
